

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosia Bonanzinga, nell'udienza del 10 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato *ex* art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3584/2013 R.G.

TRA

studio dell'avv. Vincenzo La Cava che lo rappresenta e difende per procura in atti

- ricorrente -

contro

MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ – CESENA E RIMINI, SEDE DI RIMINI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-resistente contumace-

Oggetto: trasferimento l. 104/1992

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17 luglio 2018, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva:

- di essere stato assunto in data 1 settembre 2015, quale docente di scuola secondaria secondo grado con contratto a tempo indeterminato e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto di Messina;
- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018, presentando domanda di trasferimento interprovinciale;
- con la predetta domanda aveva chiesto che venisse accertato il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento inter-provinciale ai sensi dell'art 33, commi 3 e 5, della legge 104/1992, indicando



Sentenza n. 339/2019 pubbl. i

che il ricorrente è l'unico familiare in grado di occuparsi del proprio padre in quanto la madre del ricorrente ha dichiarato di non petersi prendere cura del coniuge, anche per ragioni di salute.


In ragione di quanto sopra esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegnazione di un altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con il rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

Le spese giudiziali del presente giudizio e della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex alm. 10 marzo 2014 n. 55.

P.Q.M.

Sentito il procuratore del ricorrente e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso del 17 luglio 2018 nei confronti del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini, sede di Rimini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

ordina al Ministero resistente di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;



Messina, 10 maggio 2019

II G.L.

Rosa Bonanzinga

